



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 11 giugno 2021
Prot. n. 082/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Decreto 12 maggio 2021 – Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto 12 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente ad oggetto “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”.

Il decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio).

Il Decreto Rilancio ha stabilito infatti che *“Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni [...], con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. [...]”* (art. 229, comma 4).

Il Decreto in oggetto ha dunque la finalità di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare (art. 1, comma 2).



Per la verifica della soglia dei 100 dipendenti per unità locale il decreto precisa che “[...] *si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro*” (art. 3, comma 2).

Le imprese, che non rientrano nell’obbligo di nomina, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del Piano di Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente (art. 3, comma 3).

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto (27 maggio u.s.), con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e del Ministero infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono adottate le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL (art. 3, comma 5).

Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni, è trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione (art. 4, comma 1).

Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente (art. 7, comma 1).

Il decreto inoltre, all’art. 6 fornisce l’elenco delle funzioni attribuite al mobility manager aziendale e al mobility manager d’area, qui di seguito sintetizzate:

Al mobility manager aziendale:

- promozione della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente;
- supporto all’adozione del PSCL;
- adeguamento e verifica dell’attuazione del PSCL;
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
- attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
- promozione di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi;



- supporto al mobility manager d'area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

Al mobility manager d'area:

- attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento;
- supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
- acquisizione dei dati relativi all'origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS